REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

ı;

VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21 VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;

VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;

VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;

VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;

VISTO l'art. 18 comma 4 della L.R. n. 9/2021;

VISTA l'istanza del 10/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 10/07/2015 al n. 93505, con la quale il Dott. Pizzuto Antinoro Massimo, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 04/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 45892 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell' Agricoltura, e tra gli altri, al Dott. Pizzuto Antinoro Massimo, e che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;

CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

VISTA la nota prot. n. 30175 del 18/05/2021, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015 come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;

VISTA la nota prot. n. 50958 del 20/05/2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il Decreto n. 3092 del 15/05/1991 registrato alla Corte dei Conti il 12/06/1991 reg.11 fgl. 274 con il quale il dipendente viene nominato "Dirigente Tecnico del ruolo per

l'Assistenza e la Divulgazione Agricola" con decorrenza giuridica 15/06/1991 ed economica 01/07/1991;

VISTO il Decreto n. 3923 del 16/09/1996, vistato alla Ragioneria Centrale il 03/10/1996 al n. 5204, con il quale al dipendente sopra citato sono ricongiunti ai fini pensionistici, previo riscatto, anni 04 mesi 00 e giorni 00 corrispondenti al periodo del corso di laurea;

VISTO il Decreto n. 339 del 24/01/2018, con il quale è riconosciuto utile ai fini di quiescenza previo riscatto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 1092/73, il Corso CIFDA pari ad anni 00 mesi 10 e giorni 24;

il D.D.G. n. 2646 del 08/04/2008, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. **VISTO** 307 il 08/05/2008, con il quale il Dott. Pizzuto Antinoro Massimo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 comma 1°della L.R. n. 10/2000 è inquadrato nella terza fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

lo stato matricolare civile; **VISTO** lo stato matricolare militare; VISTO

ACCERTATO che alla data del 30/05/2021, il Dott. Pizzuto Antinoro Massimo vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/07/1991 al 30/05/2021	29	11	0
Decreto n. 3923 del 16/09/1996	4	0	0
Decreto n. 339 del 24/01/2018	0	10	24
Servizio militare	0	11	5
TOTALE	35	8	29

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che "I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021" e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del **RITENUTO** diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021 è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Pizzuto Antinoro Massimo, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, Dirigente di Terza Fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della

Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della L.R. 9/2021.

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo lì, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI Il Dirigente Generale C. Madonia F.to

originale agli atti d'ufficio